

## ADEMPIMENTI

### **Trasmissione dei dati per la precompilata limitata alle spese tracciate**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

Un nuovo onere per i contribuenti obbligati a trasmettere i **dati per la dichiarazione precompilata**, quali, a semplice titolo di esempio, **medici, veterinari, soggetti che emettono fatture per servizi funebri, asili nido, ecc.**: i [Provvedimenti n. 329676](#) e [n. 329652](#), pubblicati **venerdì 16 ottobre**, stabiliscono infatti che i dati da trasmettere sono esclusivamente quelli relativi a **spese sostenute con le modalità tracciabili**.

Le nuove previsioni, tra l'altro, trovano applicazione dal **1° gennaio 2020**, e assumono pertanto rilievo anche ai fini dell'individuazione dei **dati da trasmettere per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di pubblicazione dei citati provvedimenti**.

Come noto la **Legge di bilancio 2020** ([articolo 1, comma 679, L. 160/2019](#)) ha introdotto rilevanti novità con riferimento ai **requisiti per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19%** prevista dall'[articolo 15 Tuir](#) e **altre disposizioni normative**, subordinando la suddetta detrazione al pagamento dell'onere mediante **versamento bancario o postale**, ovvero mediante altri **sistemi di pagamento tracciabili**.

Soggiacciono quindi al nuovo obbligo, tra gli altri, i seguenti **oneri detraibili**:

- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in dipendenza di **prestiti o mutui agrari**,
- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in relazione a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per **l'acquisto dell'unità immobiliare** da adibire ad **abitazione principale** entro un anno dall'acquisto,
- **interessi passivi** e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per la **costruzione dell'unità immobiliare** da adibire ad abitazione principale,
- **compensi pagati per l'intermediazione immobiliare** ai fini dell'acquisto dell'**abitazione principale**,

- **spese sanitarie e spese veterinarie,**
- **spese sostenute per i servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti **sordi** ai sensi della **L. 381/1970**,
- spese sostenute dai **non vedenti per il mantenimento dei cani guida**,
- **spese funebri**,
- **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**,
- **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia** del primo ciclo di istruzione e della **scuola secondaria di secondo grado**,
- spese sostenute in favore di soggetti con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento** (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici**,
- spese sostenute per **l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni a conservatori di musica**, istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una PA (dal 1° gennaio 2021),
- **premi per l'assicurazione** avente ad oggetto il **rischio di morte o invalidità permanente** non inferiore al 5%,
- **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi** e stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo,
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla **manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate** ai sensi della **1089/1939** e del **D.P.R. 1409/1963**,
- **erogazioni liberali in denaro**, nonché il **valore dei beni ceduti gratuitamente** in base ad apposita convenzione, a favore degli enti individuati dalla norma che svolgono o promuovono **attività di studio**, di ricerca e di documentazione di rilevante **valore culturale e artistico** o che organizzano e realizzano **attività culturali**,
- le **erogazioni liberali in denaro**, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la **realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti**, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo,
- le **erogazioni liberali** in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**,
- le **spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine** ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**,
- **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università** ubicata in un comune diverso da quello di residenza,
- canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da **contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari**, anche da costruire, **da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni** con un **reddito complessivo non**

**superiore a 55.000 euro** (la detrazione è riconosciuta anche, per importi non superiori alla metà di quelli indicati, ai soggetti di età non inferiore a 35 anni),

- **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro,
- **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica** e universitaria e all'**ampliamento dell'offerta formativa**,
- **erogazioni liberali** in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,
- spese sostenute per **l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Le nuove disposizioni, per espressa previsione normativa, interessano anche gli altri oneri, **detrattabili nella misura del 19%, non ricompresi nell'[articolo 15 Tuir](#)**. Rientrano pertanto tra le spese da pagare con strumenti tracciabili, a mero titolo di esempio, anche quelle **sostenute dai genitori di figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per la frequenza dell'asilo nido**.

Sono invece **escluse** dalla disciplina in esame le **spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché quelle sostenute per **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale**.

Tutti i suddetti oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oppure con altri **sistemi di pagamento** di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) (ovvero, **bonifico bancario, bollettino bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento tracciabile**).

Con specifico riferimento agli **“altri mezzi di pagamento”** sono intervenute diverse risposte alle istanze di interpello, al fine di **fornire chiarimenti ai contribuenti istanti**: nello specifico, è stata ammessa la possibilità di pagare le spese tramite un'**applicazione** che si **appoggia su un conto corrente** (**risposta all'istanza di interpello n. 230 del 29.07.2020**), mentre sono state **escluse altre modalità che non utilizzano i sistemi individuati dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#) ([risposte n. 180 dell'11.06.2020](#) e [n. 247 del 05.08.2020](#))**.

Con la recente [risposta all'istanza di interpello n. 431 del 02.10.2020](#) è stato tra l'altro chiarito che la **carta di credito** può essere utilizzata anche per **pagare le spese detraibili** riferite al coniuge per le quali sussiste **l'obbligo di tracciabilità**, mantenendo quindi il **diritto alla detrazione**, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal **soggetto intestatario il documento di spesa** (circostanza che, nel caso in esame, è stata ritenuta supportata dalla **cointestazione del conto corrente** sul quale era stata emessa la carta di credito).

Sotto il profilo degli **obblighi di produzione documentale** da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato e di conservazione, per la **successiva produzione all'Amministrazione finanziaria**, il contribuente deve fornire **prova cartacea della transazione/pagamento con**

**ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con Pagopa.** In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del perceptor**e delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i **provvedimenti** pubblicati venerdì scorso prevedono che:

- i **dati delle spese sanitarie e veterinarie** forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria (ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale) **sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili** ([Provvedimento prot. n. 329676/2020](#)),
- i **dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all'Anagrafe Tributaria** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con **strumenti tracciabili** ([Provvedimento prot. n. 329676/2020](#)).

**Il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata** sarà quindi onerato dall'obbligo di **verificare se le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili**, provvedendo alla comunicazione dei soli **importi detraibili alla luce della riformata disciplina**: l'eventuale **trasmissione di somme non detraibili**, pertanto, potrebbe esporre il contribuente a sanzioni, che, lo si ricorda, in caso di **errata trasmissione dei dati, ammontano ad euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000** ([articolo 3 D.Lgs. 175/2014](#)).